



## **TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**

### **QUATTORDICESIMA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Stefano Cardinali ha emesso il seguente

#### **DECRETO**

Nel procedimento unitario iscritto al n. R.G. 1393 per l'anno 2025, promosso da **CATERINA CUCINOTTA**

\*\*\*

Letto il ricorso depositato il 3/9/25 da Caterina Cucinotta, con il quale ha chiesto l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, avente ad oggetto un indebitamento risalente ad epoca precedente l'inizio dello svolgimento di un'attività professionale e a tale attività non riconducibili;

rilevato che al ricorso ex art. 67 c.c.i.i. risulta allegata la proposta ed un piano redatti secondo i criteri ex art. 67, II - V co., e 68 c.c.i.i. oltre ai documenti elencati dalle richiamate disposizioni del D.lgs. 14.01.2019 n. 14;

rilevata la presenza della relazione dell'OCC come richiesto ex artt. 67 e 68 c.c.i.i. che ha indicato le ragioni dell'insolvenza e della diligenza impiegati dalla debitrice per contrarre le obbligazioni assunte, l'esposizione delle ragioni della sua incapacità di adempiere a dette obbligazioni, la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione prodotta, l'indicazione

presunta dei costi e la convenienza rispetto ad una procedura avente natura liquidatoria;

rilevato che non risultano essere stati posti in essere atti in frode ai creditori;

considerato che devono, quindi, ritenersi sussistenti i presupposti richiesti per l'apertura della richiesta procedura;

ritenuta la competenza per territorio di questo Tribunale;

ritenuto che non risultano presenti le condizioni ostative - ex art. 69 c.c.i.i. - all'apertura del procedimento di omologa della proposta e del piano per definire lo stato di sovraindebitamento del consumatore;

ritenuto di dover procedere secondo la disposizione ex art. 70 c.c.i.i.

rilevato che la proposta, ai sensi del quinto comma dell'art. 67 CCII, prevede il rimborso, alle scadenze convenute, delle rate del mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale della debitrice e che dalla relazione dell'OCC e dalla documentazione ad essa allegata risulta il regolare pagamento delle rate scadute, con conseguente non luogo a provvedere sulla richiesta di autorizzazione "al pagamento secondo il normale ammortamento";

che la ricorrente ha altresì domandato - ex art. 70, IV co., c.c.i.i. - a questo Tribunale di disporre le misure protettive del divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive;

ritenuto che le misure protettive richieste da parte ricorrente possano essere concesse in quanto funzionali all'esito positivo del ricorso ex artt. 67 e segg. CCII, posto che eventuali azioni esecutive e cautelari - da eseguire

sull'unico bene immobile o sulle retribuzioni percepite da parte ricorrente – potrebbero pregiudicare la fattibilità della proposta;

ritenuto quindi che debbano essere concesse le misure protettive richieste da parte ricorrente;

visti gli artt. 67, 68 e 70 c.c.i.i.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica

### **DISPONE**

che la proposta ed il piano presentati da Caterina Cucinotta ed il presente decreto siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale di Roma, a cura dell'OCC;

### **ORDINA**

all'OCC di comunicare detta proposta con il relativo piano ed il presente decreto ai creditori entro trenta giorni dal deposito del presente provvedimento;

### **INVITA**

i creditori a comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, con avvertimento che in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

### **AVVERTE**

i creditori che nei venti giorni successivi alla predetta comunicazione potranno presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione prevista ex art. 70, I co., c.c.i.i.:

### **ORDINA**

all'OCC - sentito il debitore - di riferire entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine previsto ex art. 70, III co., c.c.i.i. a questo Giudice l'esito delle valutazioni dei creditori, l'eventuale proposizione di osservazioni da parte dei creditori medesimi e di proporre le eventuali modifiche al piano che si dovessero rendere necessarie;

### **DISPONE**

il divieto - ex art. 70, IV co., c.c.i.i. - ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del consumatore;

### **AVVERTE**

parte ricorrente ed i creditori che le misure protettive sono revocabili - ex art. 70, V co., c.c.i.i. - su istanza dei creditori, o anche d'ufficio, in caso di atti in frode;

### **MANDA**

la cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento a ricorrente ed all'OCC.

Roma, 15/9/25.

Il Giudice

Dott. Stefano Cardinali